

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 1 ottobre 2025, n. 245

**DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI
REGIONALI, DEL DIFENSORE CIVICO, DEI COMPONENTI
DEL CORECOM E DEI GARANTI. CRITERI E MODALITÀ DI
APPLICAZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, DEGLI ASSESSORI REGIONALI E DEI
SOTTOSEGRETARI NON CONSIGLIERI. MODIFICA E
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELL'UDP 1°
MARZO 2018, N. 39. (MAP/LT)**

Documento allegato

Delibera n. 245/2025 - Cl. 05.09.06

Oggetto DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DEL DIFENSORE CIVICO, DEI COMPONENTI DEL CORECOM E DEI GARANTI. CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEGLI ASSESSORI REGIONALI E DEI SOTTOSEGRETARI NON CONSIGLIERI. MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELL'UDP 1° MARZO 2018, N. 39. (MAP/LT)

Seduta n. 38

L'anno 2025, il giorno 1 ottobre alle ore 13.45 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, il Consigliere Segretario CERA.

Non sono presenti: i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO.

A relazione del Presidente NICCO

DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DEL DIFENSORE CIVICO, DEI COMPONENTI DEL CORECOM E DEI GARANTI. CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEGLI ASSESSORI REGIONALI E DEI SOTTOSEGRETARI NON CONSIGLIERI. MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELL'UDP 1° MARZO 2018, N. 39. (MAP/LT)

Premesso che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte n. 39/2018 è stata approvata la disciplina del trattamento di missione dei consiglieri regionali e in particolare, per le missioni all'estero;

Preso atto che dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 si svolge l'Esposizione Universale di Osaka, in Giappone, dedicata al tema "Progettare la Società del Futuro per le nostre Vite", che vuole porre l'arte, intesa come estetica e creatività, e l'essere umano, al centro dello sviluppo e dell'innovazione, creando un grande evento centrato sull'umanesimo delle scienze della vita, delle politiche economiche e sociali, delle tecnologie, del sapere fare, delle espressioni creative, del design e della digitalizzazione dei sistemi di apprendimento, informazione e comunicazione;

Richiamate:

- la DGR n. 6-584 del 20 dicembre 2024, con la quale la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione all'Esposizione Universale nell'ambito del Padiglione Italia, aderendo al Percorso Espositivo, strutturato in una compartecipazione base, che prevede un pacchetto di iniziative tra cui una mostra regionale, la proiezione di un video immersivo con siti UNESCO/FAI del territorio, l'inserimento di pietanze tipiche regionali nel menù del ristorante interno e l'uso degli spazi di rappresentanza istituzionale, a cui si aggiungono iniziative opzionali, come l'utilizzo delle "Nicchie Espositive", la "Caratterizzazione della Facciata", la presenza nel "Virtual Expo" del Metaverso del Padiglione italiano e varie azioni di comunicazione;

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte (UdP) n. 229/2025, con la quale è stata autorizzata la partecipazione del Consigliere Carosso Fabio all'esposizione Universale Expo - Osaka 2025 nei giorni 30 settembre - 5 ottobre 2025;

Preso atto della richiesta di adeguamento del disciplinare relativo al trattamento di missione pervenuta per le vie brevi dagli uffici competenti in materia di missioni dalla Giunta regionale che evidenzia che il crescente aumento dei prezzi di mercato praticati all'estero e, in particolare, in occasione di eventi di rilievo come quello dell'Esposizione Universale di Osaka non consente di reperire alberghi entro i limiti fissati dal vigente disciplinare approvato con la citata deliberazione dell'U.d.P. del Consiglio regionale del Piemonte del 1° marzo 2018, n. 39;

Viste le L.R. del Piemonte:

- n. 57 del 30 dicembre 1981, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio per i Consiglieri regionali;
- le L.R. 20/2020 e la L.R. 10/2024, che hanno modificato la L.R. 57/1981 prevedendo che la Regione stipuli una polizza infortuni specifica per la tutela dei Consiglieri e degli Assessori in carica che subiscono infortuni nell'esercizio delle loro funzioni;

Preso atto che, in caso di missione all'estero, in particolare in Paesi extra-UE privi convenzioni bilaterali con l'Italia, l'assistenza sanitaria non è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare la stipula di idonea polizza assicurativa finalizzata al rimborso delle eventuali spese mediche sostenute nel corso delle missioni all'estero, tenuto conto che la polizza infortuni esistente in esecuzione della normativa regionale non consente idonea copertura per tale evento all'estero e considerata la necessità di tutelare la salute e l'integrità degli amministratori che si recano all'estero per ragioni del proprio mandato elettivo nell'esercizio della propria funzione istituzionale. La copertura assicurativa dal rischio di cui trattasi è, peraltro, economicamente vantaggiosa per l'Ente;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, necessario modificare la vigente disciplina del trattamento di missione dei Consiglieri regionali approvata con la deliberazione dell'UdP del Consiglio regionale del Piemonte del 1° marzo 2018, n. 39 al fine di prevedere, in caso di missione all'estero:

- il rimborso delle spese alberghiere nel limite giornaliero di € 250; qualora non fosse possibile reperire strutture rientranti in tali limiti (ad esempio in occasione di fiere, congressi, eventi speciali, ...) è prevista la possibilità di deroga, avvalendosi di strutture alberghiere con costo superiore, purché non di lusso (es. "quattro stelle" o similare);
- le spese per l'utilizzo di taxi o vetture a noleggio;
- le spese assicurative, prevedendo la possibilità di stipula di idonea polizza a tutela della salute, qualora nel Paese di destinazione l'assistenza sanitaria non sia garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
- le ulteriori spese obbligatorie strettamente connesse alla missione (es. visti consolari, vaccini);

Visto l'art. 3 della L.R. del Piemonte, n. 10 del 13 ottobre 1972, come modificato dalla L.R. del Piemonte n. 16 del 27 dicembre 2021, che disciplina il trattamento di missione: *"Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di*

Presidenza. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione.”;

Visto l’art. 2, comma 1, della L.R. del Piemonte n. 15 del 31 luglio 2023, che disciplina il trattamento di missione dei sottosegretari: *“Ai sottosegretari non consiglieri spetta, dalla data di nomina e per tutta la durata dell'incarico, un trattamento economico pari a quello previsto per i consiglieri regionali (...omissis) dall' articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (...omissis)”;*

Ritenuto pertanto necessario integrare il vigente disciplinare approvato con la citata deliberazione dell’U.d.P. del Consiglio regionale del Piemonte del 1° marzo 2018, n. 39, al fine di prevedere, a norma delle sopra citate L.R. n. 16 del 27 dicembre 2021 e L.R. n. 15 del 31 luglio 2023, i criteri e le modalità applicative nella disciplina del trattamento di missione del Presidente della Giunta regionale, degli assessori regionali e dei Sottosegretari non consiglieri;

Visto l’**Allegato A)**, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale si riporta il testo del disciplinare come integrato e modificato;

Di dare atto che le suddette modifiche sono applicate alle missioni in corso alla data della presente deliberazione e, pertanto, alla missione in Giappone finalizzata alla partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka dedicata al tema “Progettare la Società del Futuro per le nostre Vite”;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche alla vigente disciplina del trattamento di missione dei Consiglieri regionali approvata con la deliberazione dell’U.d.P. del Consiglio regionale del Piemonte del 1° marzo 2018, n. 39, come riportato nell’**Allegato A)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1) si applicano dalla data di adozione della presente deliberazione, comprendendo le missioni in corso a tale data.

REGOLAMENTO MODIFICATO

DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DEL DIFENSORE CIVICO, DEI COMPONENTI DEL CORECOM E DEI GARANTI. CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEGLI ASSESSORI REGIONALI E DEI SOTTOSEGRETARI NON CONSIGLIERI

CAPO I

SPESE DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DEL DIFENSORE CIVICO E DEI COMPONENTI DEL CORECOM

Art. 3

(Rimborso spese di missione)

1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. Per le missioni all'estero spetta:
 - a) il pagamento delle spese di viaggio di andata e ritorno effettuato a mezzo aereo in classe economica, ferrovia in prima classe, o altri mezzi di linea dal luogo di residenza al luogo di destinazione. In caso di voli intercontinentali di durata superiore alle cinque ore è prevista la classe superiore all'economica.
 - b) il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in struttura ricettiva fino a "quattro stelle" (o similare) con un massimale di spesa di € 250,00 a notte; qualora non fosse possibile reperire strutture rientranti in tali limiti (ad esempio in occasione di fiere, congressi, eventi speciali, ...) è prevista la possibilità di deroga, avvalendosi di strutture alberghiere con costo superiore, purché non di lusso (es. "quattro stelle" o similare). Il rimborso della spesa giornaliera per i pasti per un costo massimo di euro 45 per un pasto (per le trasferte di durata compresa tra 8 e 12 ore) e di euro 90 per due pasti giornalieri ovvero per un unico pasto giornaliero (per le trasferte di durata superiore a 12 ore).
 - c) il rimborso spese per l'utilizzo di taxi o vetture a noleggio;
 - d) la possibilità per l'Ente di stipulare idonea polizza assicurativa (o di rimborsare la spesa sostenuta dall'interessato) finalizzata alla tutela della salute e al rimborso delle eventuali spese mediche sostenute nel corso delle missioni all'estero, qualora non nel Paese di destinazione l'assistenza sanitaria non sia

- garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
- e) il rimborso delle spese obbligatorie strettamente connesse alla missione (es. visti consolari, vaccini).

CAPO III
MISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE,
DEGLI ASSESSORI REGIONALI
E DEI SOTTOSEGRETARI NON CONSIGLIERI

Art. 18
(Criteri e modalità applicative)

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/1972 e s.m.i., la Giunta regionale, con proprio provvedimento, recepisce la presente disciplina nei limiti dei criteri e con le modalità individuate nel capo I per il riconoscimento delle spese sostenute dal Presidente della Giunta regionale, dagli Assessori regionali del Piemonte e dai Sottosegretari non consiglieri che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio.
2. Gli uffici competenti della Giunta regionale curano la liquidazione delle spese di missione sostenute dal Presidente, dagli Assessori regionali e dai Sottosegretari non consiglieri ed effettua il pagamento delle spese di missione degli Assessori regionali e dei sottosegretari non consiglieri ammesse a rimborso.
3. Gli uffici competenti del Consiglio regionale effettuano il pagamento delle spese di missione del Presidente della Giunta regionale che gli uffici della Giunta regionale hanno ammesso a rimborso.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19
(Decorrenza)

1. Il presente disciplinare si applica dalla data di adozione della presente deliberazione, comprendendo le missioni in corso a tale data.